

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Con la presente scrittura privata i sottoscritti Signori:

- EMANUELA MARIA CONTI, nata a Milano il giorno 8 maggio 1966, residente in Milano, Via Santa Marta n. 15, codice fiscale CNT MLM 66E48 F205G;

- CORRADO CAPELLI, nato a Verona il 22 luglio 1942, residente in Bagnatica (Provincia di Bergamo) Via Cascina Ronca n. 1, codice fiscale CPL CRD 42L22 L781R;

- PIERLUIGI MAURIZIO CAFFINI, nato a Garbagnate Milanese (Provincia di Milano) il 9 marzo 1956, residente in Malindi (Kenya), Via P.O. Box n. 882, codice fiscale CFF PLG 56C09 D912T, dichiarano e convengono:

1) Tra i sottoscritti Signori Emanuela Maria Conti, Corrado Capelli e Pierluigi Maurizio Caffini è costituita l'Associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE BIMBI IN AFRICA - O.N.L.U.S."

L'Associazione ha sede in Milano, in Largo Augusto n. 3.

2) L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2100.

3) L'Associazione Bimbi in Africa ha per scopo la concessione di erogazioni gratuite in denaro con l'utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operino prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a), dell'art.10 del D. Lgs. 460/1997 per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale ed in particolare a favore di enti che svolgono assistenza sociale, socio sanitaria in particolare a favore di bambini.

A tale scopo l'Associazione potrà, in particolare:

a) svolgere ogni attività di gestione patrimoniale e di "fund raising" al fine di devolvere le somme appositamente raccolte e/o pervenute da donazioni, al sostegno delle proprie attività istituzionali;

b) collaborare con lo Stato, la Regione e gli enti locali, nonché con enti pubblici o privati, italiani, esteri o internazionali, stipulando con essi apposite convenzioni e ricevendone contributi di qualsiasi tipo;

c) collaborare, partecipare e sostenere, anche finanziariamente, altri Enti ed Onlus aventi oggetto analogo al proprio.

4) L'Associazione è retta dallo Statuto che qui si allega sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

5) L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto di tre membri, nominati in persona dei Signori:

- Dott.ssa EMANUELA MARIA CONTI, Presidente;

- CORRADO CAPELLI Vice Presidente;

- PIERLUIGI MAURIZIO CAFFINI come sopra identificati,

i quali resteranno in carica per fino a revoca o dimissioni.

6) Per tutto quanto non previsto dal presente atto e dall'allegato Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Le parti consentono e autorizzano il Notaio autentificante al "trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto per darne esecuzione, nonché per adempiere agli obblighi di legge e per esigenze organizzative

Registrato all'Agenzia
delle Entrate 1° Ufficio
di Milano
il giorno 19 luglio 2011
Serie 1T
al n. 33720
esatti
euro 213,00



dello Studio.

Milano, 14 (quattordici) luglio 2011 (duemilaundici).

F.to: EMANUELA MARIA CONTI

" : CORRADO CAPELLI

" : PIERLUIGI MAURIZIO CAFFINI

N. 16.783 di Repertorio

Certifico io sottoscritta **Dott.ssa Paola Casali, Notaio in Milano**, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, vere ed autentiche le premesse sottoscrizioni apposte alla mia presenza, nel mio Ufficio, in Corso Italia n. 8, dai Signori:

- **EMANUELA MARIA CONTI**, nata a Milano il giorno 8 maggio 1966, residente in Milano, Via Santa Marta n. 15, codice fiscale CNT MLM 66E48 F205G;

- **CORRADO CAPELLI**, nato a Verona il 22 luglio 1942, residente in Bagnatica (Provincia di Bergamo) Via Cascina Ronca n. 1, codice fiscale CPL CRD 42L22 L781R;

- **PIERLUIGI MAURIZIO CAFFINI**, nato a Garbagnate Milanese (Provincia di Milano) il 9 marzo 1956, residente in Malindi (Kenya), Via P.O. Box n. 882, codice fiscale CFF PLG 56C09 D912T, delle cui identità personali io Notaio sono certa.

Io Notaio dichiaro, inoltre, di aver dato lettura ai firmatari dell'atto di cui sopra.

Milano, 14 (quattordici) luglio 2011 (duemilaundici).

F.to: PAOLA CASALI NOTAIO L.S.

**ALLEGATO "A" AL N. 16.783 DI REPERTORIO
ASSOCIAZIONE BIMBI IN AFRICA- O.N.L.U.S.
STATUTO**

Art.1

E' costituita un'Associazione denominata

"ASSOCIAZIONE BIMBI IN AFRICA- O.N.L.U.S."

essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia; in particolare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D. Lgs. n. 460/1997, l'organizzazione assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.), dizione che ne costituisce peculiare segno distintivo e, a tale scopo, viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.

SEDE

Art. 2

Essa ha sede in Milano.

Il Consiglio direttivo, nell'ambito della stessa, città può trasferire l'indirizzo della sede dell'Associazione ed istituire sedi e sezioni distaccate nel territorio italiano; con delibera assembleare, l'Associazione può istituire sedi e sezioni distaccate all'estero.

FINALITA'

Art. 3

L'Associazione che opera in assenza di fini di lucro, è apolitica ed

apartitica e, con l'azione diretta e personale dei propri aderenti, opera nel settore della beneficenza ai sensi dell'art.10 comma 1 lettera a) numero 3 del D. Lgs. 460/1997 ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale concretizzantesi negli scopi e nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 4.

SCOPO

Art. 4

L'Associazione ha per scopo la concessione di erogazioni gratuite in denaro con l'utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operino prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a), dell'art.10 del D. Lgs. 460/1997 per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale ed in particolare a favore di enti che svolgono assistenza sociale, socio sanitaria in particolare a favore di bambini.

L'Associazione potrà, in via accessoria:

- a) svolgere ogni attività di gestione patrimoniale e di "fund raising" al fine di devolvere le somme appositamente raccolte e/o pervenute da donazioni, al sostegno delle proprie attività istituzionali;
- b) collaborare con lo Stato, la Regione e gli enti locali, nonché con enti pubblici o privati, italiani, esteri o internazionali, stipulando con essi apposite convenzioni e ricevendone contributi di qualsiasi tipo;
- c) collaborare, partecipare e sostenere, anche finanziariamente, altri Enti ed Onlus aventi oggetto analogo al proprio.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle elencate; essa potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie ed integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 460/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

DURATA

Art. 5

L'Associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata dall'assemblea degli associati.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 6

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto consuntivo;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di terzi o associati.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative deliberate dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari che potranno essere richiesti agli associati, previa deliberazione dell'assemblea ordinaria, in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione; le quote sociali dovranno essere versate in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno;

- b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche, private e pubbliche;
- c) dai proventi conseguiti nell'eventuale esercizio di attività connesse a quelle istituzionali;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ovvero per costituire riserve vincolate a tale scopo.

Art. 7

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno; entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il rendiconto consuntivo dell'esercizio ed il rendiconto preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'assemblea. Qualora ricorrano particolari esigenze, il Consiglio direttivo potrà avvalersi, per la predisposizione del rendiconto consuntivo e preventivo, del maggior termine di sei mesi.

Art. 8

L'associato che cessi per qualunque ragione (esclusione, dimissioni, decesso), non ha diritto al rimborso delle quote associative o di quanto versato a qualunque titolo.

ORGANI

Art. 9

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori legali dei conti

Le cariche associative sono tutte elettive.

ASSOCIATI

Art. 10

Possono divenire associati sia le persone fisiche, dopo il raggiungimento della maggiore età, sia quelle giuridiche, pubbliche e private, le quali condividono le finalità dell'ente e si impegnino a partecipare alla vita dell'Associazione.

La presenza di enti pubblici e di società commerciali nonché altri soggetti indicati all'art. 10 comma 10 del D. Lgs. n. 460/1997 non deve essere prevalente e comunque non tale da esercitare un'influenza dominante nelle determinazioni dell'associazione.

A tal fine si richiede la presentazione di una domanda scritta motivata e comunque l'espressa accettazione del presente statuto.

Il Consiglio direttivo decide sull'ammissione dei nuovi associati; in caso di mancato accoglimento il Consiglio direttivo è tenuto a rendere nota la

motivazione all'interessato.

Al momento dell'ammissione l'associato è tenuto al versamento della quota associativa annuale.

I contributi associativi non sono rivalutabili e sono intrasmissibili.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 11

La qualità di associato si perde per morte, per dimissioni, per esclusione.

Possono essere esclusi, con delibera motivata del Consiglio direttivo, gli associati che:

- a) risultino essere in ritardo nel pagamento della quota associativa per più di sei mesi;
- b) svolgano attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell'Associazione;
- c) non ottemperino alle disposizioni statutarie, degli eventuali regolamenti, o alle delibere assembleari e consiliari.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato al associato, il quale, entro 30 giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente del Consiglio direttivo o al Collegio dei Revisori se nominato.

Gli associati che intendano dimettersi, dovranno presentare per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno, o saranno considerati associati anche per l'anno successivo, ed obbligati al pagamento della quota associativa.

Art. 12

L'Associazione si avvale anche del contributo di sostenitori i quali, senza divenire associati e pur condividendo le finalità dell'associazione stessa, potranno versare un contributo periodico o "una tantum".

I sostenitori hanno diritto a ricevere periodicamente le informazioni sulla attività della Associazione ed a partecipare alla relative iniziative. I sostenitori non hanno diritto di voto.

Art. 13

La qualità di associato è preclusa a coloro che agiscono per scopo di lucro, per interessi ideologici o semplicemente conoscitivi e dunque in difformità delle finalità che si prefigge l'Associazione.

ASSEMBLEE

Art. 14

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

L'Assemblea, regolarmente convocata, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, allo statuto ed agli eventuali regolamenti obbligano anche gli assenti e i dissenzienti.

Art. 15

L'Assemblea, in prima convocazione, delibera validamente con la presenza di almeno la metà degli associati e a maggioranza di voti mentre in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e a maggioranza dei presenti.

Per le delibere relative allo scioglimento della Associazione, alla nomina dei relativi liquidatori e alla devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea delibera in merito all'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo, procede alla nomina delle cariche sociali ed approva gli eventuali regolamenti interni; essa inoltre delibera in merito alle modifiche dello statuto ed a tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo.

Art. 16

L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo mediante comunicazione scritta, con lettera raccomandata, telegramma, telefax o e-mail o altro mezzo di comunicazione che possa documentare il ricevimento, inviati almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione agli indirizzi, ai numeri di fax o di cellulare o agli indirizzi di posta elettronica notificati alla associazione e annotati sul libro degli associati. La convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo e le materie da trattare.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o in paesi dell'Unione europea nonché in Svizzera ed in Kenya.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.

Art 17

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato, mediante delega scritta, anche se membro del Consiglio direttivo, salvo, in questo caso, per l'approvazione di rendiconti e le deliberazioni in merito ai compensi ed alle responsabilità dei Consiglieri.

Ciascun associato può assumere un massimo di cinque deleghe.

Ciascun associato persona fisica maggiorenne, giuridica, cooperativa od ente ha diritto ad un voto. I Sostenitori non hanno diritto di voto.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età e qualora sia assente l'intero consiglio direttivo da un associato eletto dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea, la regolare costituzione delle assemblee e la validità delle deliberazioni, nominare un segretario scegliendolo anche tra i non associati.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; tuttavia, qualora il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, provvederà alla nomina di due scrutatori per procedere alle votazioni anche per iscritto.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario, e, se nominati, dagli scrutatori da riportare su apposito libro.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a sette membri, secondo quanto deliberato dall'assemblea ordinaria.

Possono essere nominati consiglieri associati o non associati questi ultimi nel limite di un terzo dei componenti il consiglio direttivo.

I consiglieri così nominati durano in carica per cinque esercizi e sono rieleggibili ovvero sino a revoca o dimissioni.

Qualora uno o più consiglieri venissero a mancare nel corso del periodo di carica, purché non sia venuta meno la maggioranza, gli altri consiglieri con delibera possono provvedere alla temporanea sostituzione. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea. Nell'ipotesi in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio direttivo.

Art. 20

Il Consiglio direttivo, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, designerà al suo interno, il Presidente ed il Vice Presidente.

I membri del Consiglio direttivo non riceveranno alcun compenso in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ad eccezione dei consiglieri investiti di particolari cariche che potranno ricevere una remunerazione deliberata dal Consiglio direttivo stesso.

Art. 21

Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota associativa. Le quote associative possono essere differenziate in base all'età dell'associato ovvero ai particolari meriti e all'attività svolta a favore dell'Associazione. Il Consiglio direttivo potrà nominare "Benemeriti dell'Associazione" le persone che si adopereranno con particolare dedizione per lo sviluppo della Associazione e per il conseguimento dei suoi fini. I Benemeriti acquisiscono la qualifica di associati e hanno diritto al voto senza essere tenuti al versamento della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con lettera raccomandata, telegramma, telefax o e-mail ovvero altro mezzo che dia atto del ricevimento, almeno tre giorni prima della data prescelta oppure un giorno libero in caso d'urgenza, agli indirizzi, ai numeri di fax o cellulare o agli indirizzi di posta elettronica notificati alla Associazione. La convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice

presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Dalle riunioni del Consiglio direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 22

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, per legge o dal presente statuto, riservati all'assemblea.

Il Consiglio direttivo può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi poteri, nei limiti delle leggi vigenti e del presente statuto, nonché nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Al Consiglio direttivo è altresì affidata la gestione dell'associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto. Esso procede pure alla compilazione dei rendiconti preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Consiglio direttivo può nominare un Comitato esecutivo composto da più Consiglieri, includendo tra essi il Presidente ovvero il Vice Presidente, per la gestione ordinaria dell'Associazione e per l'esecuzione delle delibere consiliari e ne determina la durata che non può essere superiore alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo che lo nomina.

Il Consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può altresì, nominare un Comitato Scientifico, determinandone numero dei membri, durata della carica, compiti e modalità di funzionamento. Al Comitato scientifico potrà essere riconosciuto un compenso stabilito dal Consiglio direttivo ed un rimborso spese da determinarsi al momento della nomina.

Art. 23

Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta l'associazione di fronte ai terzi e sovrintende l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

In sua assenza la rappresentanza spetta al Vice Presidente. Nei confronti dei terzi la firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 24

Qualora sia imposto per legge ovvero dagli Associati ne ravvisino l'opportunità, l'Assemblea degli associati provvede alla nomina di un Collegio dei revisori legali dei conti composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, ai quali spetterà anche il controllo contabile, salvo non si ravvisi l'opportunità di affidarlo ad uno specifico soggetto iscritto nel registro dei revisori legali dei conti. Il Collegio dei revisori dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. I revisori devono partecipare alle riunioni del

Consiglio direttivo e dell'Assemblea degli associati senza diritto di voto e possono partecipare alle riunioni dei comitati se costituiti. Ai revisori effettivi in carica viene riconosciuto un emolumento ai sensi delle tariffe minime dell'albo professionale di riferimento.

SCIoglimento

Art. 25

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad altra Onlus ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa disposizione imposta dal D.Lgs. n. 460/97 e/o dalle leggi vigenti al momento dello scioglimento.

CONTROVERSIE

Art. 26

Tutte le eventuali controversie sociali tra i associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea ordinaria, essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

RINVIO

Art. 27

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. Milano, 14 (quattordici) luglio 2011 (duemilaundici).

F.to: EMANUELA MARIA CONTI

" : CORRADO CAPELLI

" : PIERLUIGI MAURIZIO CAFFINI

" : PAOLA CASALI NOTAIO L.S.

Milano, 19 luglio 2011

Copia conforme all'originale e relativo inserto, che si rilascia in questa forma per gli usi consentiti dalla legge.

Paola Casali

